Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 1° giugno 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966, n. 319.
Assegnazione di un posto di professore di ruolo alla Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania per il corso di laurea in Filosofia anzichè per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne. Pag. 2790

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1966, n. 320.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma . . . . Pag. 2790

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1965.
Autorizzazione al comune di Castrovillari a contrarre un mutuo per eseguire i lavori di costruzione di un edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari . . . Pag. 2791

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1966.
Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) . . . . Pag. 2792

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1966.
Attribuzione del periodo medio di occupazione e del salario medio giornaliero ai fini degli assegni familiari per il Gruppo autotrasportatori e carrettieri S. Martino dei mulini di Sant'Arcangelo (Forlì) . . . . Pag. 2792

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1966.
Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Metallurgica Azienda Cooperativa », con sede in Crevalcore (Bologna), e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 2793

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1966.
Attribuzione di periodi medi di occupazione e del salario medio giornaliero ai fini degli assegni familiari per particolari organismi cooperativi . . . . Pag. 2793

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1966.
Costituzione della Commissione regionale di vigilanza per il Molise per l'edilizia popolare ed economica . . Pag. 2794

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1966.
Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla S.r.l. « Compagnia italiana prodotti biologici naturali Bio-Poli », di Milano . . . . . Pag. 2794

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Melito Irpino (Avellino) . . . . Pag. 2795

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Mussomeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 2795

Autorizzazione al comune di Motta Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 2795

Autorizzazione al comune di Novara di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 2795

Autorizzazione al comune di Oliveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 2795

Autorizzazione al comune di Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 2795

Riconoscimento della polvere da caccia denominata « BA2 » . . . . Pag. 2795

Riconoscimento delle cariche cave denominate « Perforatori tipo 2-1/8 » e « Perforatori tipo 1-3/4 » . . . Pag. 2795

Riconoscimento dell'esplosivo di scoppio denominato « CP8 » . . . . Pag. 2795

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Approvazione del testo dello statuto del Consorzio di bonifica montana unificato dell'Alto Nera-Chienti-Potenza-Musone, con sede in Macerata . . . . Pag. 2795
Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Destra Sile superiore, con sede in Treviso. Pag. 2795

Ministero della difesa: Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del terreno già sedime dell'ex opera difensiva n. 33, sito in frazione Castel d'Appio del comune di Ventimiglia . . Pag. 2795

Ministero delle finanze: Tabelle dei prelievi applicabili a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 166/64, per il periodo dal 1° gennaio 1966 al 28 febbraio 1966 Pag. 2796

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2808

Ministero della pubblica istruzione:
Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Serena » di Treviso ad accettare una donazione. Pag. 2808
Esito di ricorsi . . . . Pag. 2808

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Volturara Appula (Foggia) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli . . . . Pag 2808

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Istituto sperimentale di zootecnia di Modena: Concorso per esami e per titoli ad un posto di aiuto contabile della carriera di concetto del personale dell'Istituto sperimentale di zootecnia di Modena, ente morale consorziale autonomo, sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste. Pag. 2809

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esame a ventisei posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 marzo 1965 Pag. 2811

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di sessantotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea . . . . Pag. 2812

Ministero della pubblica istruzione: Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati dei concorsi a posti di assistenti nei Licei artistici di Firenze e Roma, indetti con decreto ministeriale 18 aprile 1963 . . . . . Pag. 2812

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli e per esami, a cinquantatre posti di assistente sociale, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale . Pag. 2812

Ufficio medico provinciale di Ravenna: Dichiarazione dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna . . . . Pag. 2812

REGIONI

Regione siciliana:

LEGGE 5 maggio 1966, n. **7.**

Interpretazione autentica dell'art. 28 della legge 10 agosto 1965, n. 21, concernente trasformazione dell'E.R.A.S. in E.S.A. . . . . Pag. 2812

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 134 DEL 1° GIUGNO 1966:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965, n. **1712.**

Esecuzione dell'Accordo sui debiti esteri tedeschi, adottato a Londra il 27 febbraio 1953.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966, n. **319.**

Assegnazione di un posto di professore di ruolo alla Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania per il corso di laurea in Filosofia anzichè per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, con il quale sono stati assegnati alle varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1965-66, centodiciotto posti di professore universitario di ruolo dei centoventi istituiti, per l'anno medesimo, con la legge 13 luglio 1965, numero 874;

Visto il verbale dell'adunanza del 9 marzo 1966, nella quale la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne venga destinato al corso di laurea in Filosofia;

Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta Facoltà di lettere e filosofia;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, è parzialmente rettificato nel senso che alla Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania viene assegnato, ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 874, un posto di professore di ruolo per il corso di laurea in Filosofia, anzichè per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1966, n. **320.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 60, relativo ai piani di studio presentati dagli studenti per l'approvazione da parte del preside della Facoltà è aggiunto il seguente comma: « Gli esami biennali possano essere sostenuti in due prove annuali distinte anche per i corsi di laurea in Filosofia ed in Lingue e letterature straniere moderne ».

Le Scuole di perfezionamento in « Otorinolaringoiatria », in « Patologia generale » ed in « Neurologia e psichiatria » mutano denominazione in quella di « Scuola di specializzazione ».

Art. 432, relativo alla Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria, il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: « Gli esami verranno sostenuti secondo quanto annualmente stabilito dal manifesto della Scuola ».

Art. 444, relativo alla Scuola di specializzazione in Neurologia e psichiatria, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

Anatomia clinica del sistema nervoso (1° anno);
Istologia e istopatologia del sistema nervoso (1° anno);
Semeiotica neurologica (1° anno e 2° anno);
Semeiotica psichiatrica (1° e 2° anno);
Esami di laboratorio (1° anno);
Psicologia psicopatologia dell'età evolutiva (2° anno);
Neurofisiologia e fisiopatologia (2° anno);
Nozioni di biochimica del sistema nervoso (2° anno);
Elettrodiagnostica ed elettroterapia (2° anno);
Elettroencefalografia (2° anno);
Otoneurologia (2° anno);
Neuroftalmologia (2° anno);
Semeiotica del sistema nervoso vegetativo (2° anno);
Psicopatologia (2° anno);
Test mentali (2° anno);
Neuroradiologia (3° anno);
Clinica delle malattie nervose e mentali (1°, 2° e 3° anno);
Dimostrazioni diagnostiche delle malattie neurologiche (3° anno);
Dimostrazioni diagnostiche delle malattie psichiatriche (3° anno);
Igiene mentale e psichiatria sociale (3° anno);
Neuropsichiatria infantile (3° anno);
Elementi di neurochirurgia (3° anno);
Teoria e clinica della riabilitazione (3° anno);
Elementi di psicoterapia (3° anno) ».

Art. 515, relativo alle finalità ed ai titoli di ammissione alla Scuola di specializzazione in Patologia generale è abrogato e sostituito dal seguente:

« Finalità sono quelle di cui all'art. 391.

Possono essere ammessi alla Scuola laureati in Medicina e chirurgia, in Scienze biologiche o di altre Facoltà nel cui ordinamento degli studi è inserito l'insegnamento di Patologia generale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 54. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1965.

Autorizzazione al comune di Castrovillari a contrarre un mutuo per eseguire i lavori di costruzione di un edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 10 maggio 1965, del comune di Castrovillari;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Cosenza approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 240.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 208;

Ritenuta la necessità di costruire in Castrovillari un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Silvio Ferrari, il comune di Castrovillari è autorizzato a contrarre con gli Istituti di previdenza un mutuo di lire 240.000.000 (duecentoquarantamilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Castrovillari un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 17.688.000 (diciassettemilioniseicentottantottomila) annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 240.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 20 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione del regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà entro il 30 giugno di ciascun anno per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente agli Istituti di previdenza, per conto del comune di Castrovillari, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1966
Registro n. 15 Grazia e giustizia, foglio n. 304

(4428)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1966.

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.).

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto l'art. 14 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativa all'istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.);

Considerato che il Collegio sindacale dell'ente suddetto, nominato con proprio decreto in data 14 marzo 1963, è scaduto e che occorre procedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Constatata l'iscrizione dei signori dott. Ruggeri e avvocato Costa negli albi rispettivamente dei dottori commercialisti e degli avvocati;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) è composto come segue:

Marzano dott. Carlo, della Ragioneria generale dello Stato, presidente;

Baglio ing. Antonio, del Ministero dell'industria e commercio, sindaco effettivo;

Fauci dott. Giuseppe, del Ministero delle partecipazioni statali, sindaco effettivo;

Ruggeri dott. rag. Sergio, sindaco effettivo;

Costa dott. avv. Paride, sindaco effettivo;

Patacchini dott. Sanzio, della Ragioneria generale dello Stato, sindaco supplente;

Telesca avv. Angiolo, del Ministero delle partecipazioni statali, sindaco supplente;

Parzini rag. Giuseppe, sindaco supplente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1966

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1966
Registro n. 4 Partecipazioni statali, foglio n. 273

(4532)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1966.

Attribuzione del periodo medio di occupazione e del salario medio giornaliero ai fini degli assegni familiari per il Gruppo autotrasportatori e carrettieri S. Martino dei mulini di Sant'Arcangelo (Forlì).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e del salario medio giornaliero per particolari categorie di lavoratori;

Visto l'accordo stipulato con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari il periodo medio di occupazione mensile ed il salario medio giornaliero per il Gruppo autotrasportatori e carrettieri S. Martino dei mulini di Santarcangelo (Forlì) sono determinati come segue:

periodo medio: 18 giornate;

salario medio: L. 1000 per i soci autotrasportatori; L. 500 per i rimanenti soci.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1966

p. *Il Ministro:* DI NARDO

(4577)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Metallurgica Azienda Cooperativa », con sede in Crevalcore (Bologna), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 8 marzo 1966 alla Società Cooperativa « Metallurgica Azienda Cooperativa », con sede in Crevalcore (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Metallurgica Azienda Cooperativa », con sede in Crevalcore (Bologna), costituita per rogito notaio dott. Verano Pojani in data 18 giugno 1963 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Piero Piombini ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1966

Il Ministro: Bosco

(4429)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1966.

Attribuzione di periodi medi di occupazione e del salario medio giornaliero ai fini degli assegni familiari per particolari organismi cooperativi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e del salario medio per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile, il salario medio giornaliero e la loro decorrenza per gli organismi cooperativi di seguito riportati sono determinati come segue:

Catania:

Cooperativa autotrasporti pubblici « ETNA » - Catania:
salario medio mensile: L. 36.500 per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1965.

Cooperativa sicula ortofrutta trasporti - Acireale:
periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
salario medio giornaliero: L. 2300 per il periodo 1° gennaio 1964-31 dicembre 1965.

Firenze:

Gruppo autonoleggiatori « Boccaccio » - Certaldo:
periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1100;
Decorrenza: 1° aprile 1965.

Gruppo piccoli autotrasportatori « Case di spedizione » - Prato:
periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1100;
decorrenza: 1° marzo 1965.

Gruppo autotrasportatori - Impruneta:
periodo di occupazione media mensile: 22 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1100;
decorrenza: 1° aprile 1965.

Forlì:

Gruppo autotrasportatori Cesenate - Cesena:
periodo di occupazione media mensile: 23 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1300;
decorrenza: 1° gennaio 1965.

Ravenna:

Gruppo automezzi ribaltabili - Ravenna:
periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;
salario medio giornaliero: L. 600;
decorrenza: 1° gennaio 1963.

Gruppo autotrasporti - San Bernardino di Lugo:
periodo di occupazione media mensile: 18 giornate;
salario medio giornaliero: L. 600;
decorrenza: 1° giugno 1964.

Gruppo autotrasporti - S. Zaccaria di Ravenna:
periodo di occupazione media mensile: 18 giornate;
salario medio giornaliero: L. 600;
decorrenza: 1° settembre 1964.

Taranto:

Carovana auto-ippotrasportatori « S. Ciro » - Grottaglie:
periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1000 (per i soci autotrasportatori);
decorrenza: 1° novembre 1964.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1966

p. *Il Ministro*: Di Nardo

(4572)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1966.

Costituzione della Commissione regionale di vigilanza per il Molise per l'edilizia popolare ed economica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, con il quale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 4 novembre 1963, n. 1460, sono state emanate le nuove norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato e con il suo concorso o contributo;

Visto l'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica che istituisce presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, una Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica e ne stabilisce i compiti;

Visto il successivo art. 20 che determina la composizione delle predette Commissioni regionali di vigilanza e demanda al Ministro per i lavori pubblici di provvedere, con proprio decreto, alla relativa nomina;

Viste le designazioni effettuate, ai sensi del citato art. 20 da parte delle competenti Amministrazioni, Enti ed Associazioni per la costituzione della Commissione regionale di vigilanza per il Molise;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Campobasso la Commissione regionale di vigilanza per la edilizia popolare ed economica composta come segue:

Presidente:

Pizzuti dott. Vincenzo, presidente di sezione della Corte di appello di Napoli, designato dal presidente della Corte stessa.

Membri:

Di Nosse dott. Armando, magistrato di appello in funzione di consigliere pretore a Campobasso designato dal presidente della Corte di appello di Napoli;

Casale dott. Francesco, vice provveditore alle opere pubbliche di Campobasso;

Castiglione Morelli avv. Vincenzo, vice avvocato dello Stato di Napoli;

De Santis dott. Raffaele, direttore della Ragioneria regionale dello Stato di Campobasso;

Donadoni dott. Mario, vice prefetto della prefettura di Campobasso;

Garofalo Gennaro, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro della U.I.L.;

Piscitelli Mario, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro della C.G.I.L.;

Albino dott. Dario, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro della C.I.S.L.

Art. 2.

Il sig. Ercole Petti, segretario R. A. del Genio civile in servizio presso detto Provveditorato, è nominato segretario della Commissione. Sono chiamati a far parte del personale di coordinamento, di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, il sig. Vincenzo Mastroianni 1° assistente e il sig. Vittorio Feroce, archivista dell'Amministrazione centrale, entrambi in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Campobasso.

Roma, addì 13 maggio 1966

Il Ministro: MANCINI

(4397)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1966.

Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla S.r.l. « Compagnia italiana prodotti biologici naturali Bio-Poll », di Milano.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazioni di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la S. r. l. « Compagnia italiana prodotti biologici naturali Bio-Poll », via Besana, 7, Milano, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merci dalla Svezia di cui ai moduli valutari di seguito elencati emessi dalla sede di Milano della Banca Commerciale Italiana:

Mod. B Import n. 5550099 del 7 gennaio 1960 di Krsv. 18.900;

Mod. B Import n. 5555681 del 5 febbraio 1960 di Krsv. 2.254,25;

Mod. B Import n. 5559077 del 5 aprile 1960 di Krsv. 1.942,10;

Visti gli atti con i quali la Società ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la Società non ha provveduto ad importare la merce prepagata con i suddetti Mod. B Import;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla Società relativamente al 10 % dell'importo di Krsv. 23 milanovantasei virgola 35.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1966

Il Ministro: TOLLOY

(4389)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Melito Irpino (Avellino)

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1966, n. 204, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1966, registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 399, il termine fissato con decreto ministeriale 21 febbraio 1964, n. 178, per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Melito Irpino (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 21 febbraio 1968.

(4421)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mussomeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Mussomeli (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.988.566, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4631)

Autorizzazione al comune di Motta Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Motta Camastra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.742.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4633)

Autorizzazione al comune di Novara di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Novara di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.218.602, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4634)

Autorizzazione al comune di Oliveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Oliveri (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.622.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4635)

Autorizzazione al comune di Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Patti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.010.988, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4636)

Riconoscimento della polvere da caccia denominata « BA2 »

La polvere da caccia « BA2 » fabbricata dal Service des poudres di Parigi, è riconosciuta, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificata nella categoria 1ª, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4490)

Riconoscimento delle cariche cave denominate « Perforatori tipo 2-1/8 » e « Perforatori tipo 1-3/4 »

Le cariche cave denominate « Perforatori tipo 2-1/8 » e « Perforatori tipo 1-3/4 » fabbricate dalla Società Dynamit Nobel di Troisdorf (Germania Occidentale) sono riconosciute, ai sensi dell'art. 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza come impiegabili per l'effettuazione dei fori nei pozzi petroliferi, ed iscritte nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4501)

Riconoscimento dell'esplosivo di scoppio denominato « CP8 »

L'esplosivo di scoppio denominato « CP8 », che la Società Bombrini Parodi Delfino intende fabbricare nel proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per il caricamento di proietti, bombe ed artifici vari ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4502)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del testo dello statuto del Consorzio di bonifica montana unificato dell'Alto Nera-Chienti-Potenza-Musone, con sede in Macerata.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 19870 in data 13 maggio 1966, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo dello statuto del Consorzio di bonifica montana unificato dell'Alto Nera-Chienti-Potenza-Musone con sede in Macerata, deliberato dal commissario ministeriale del Consorzio suddetto in data 18 dicembre 1965.

(4413)

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Destra Sile superiore, con sede in Treviso

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10755, in data 16 maggio 1966, sono state approvate — alcune modifiche —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, allo statuto del Consorzio di bonifica Destra Sile superiore, con sede in Treviso, deliberato dal commissario straordinario in data 23 dicembre 1965.

(4416)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del terreno già sedime dell'ex opera difensiva n. 33, sito in frazione Castel d'Appio del comune di Ventimiglia.

Con decreto interministeriale n. 353 del 15 febbraio 1966, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato, del terreno, già costituente il sedime dell'ex opera difensiva n. 33, sito in comune di Ventimiglia, frazione Castel d'Appio, particelle numeri 708, 709, 721, 715, 717 e 270, del foglio di mappa LVII, della superficie complessiva di mq. 3499.

(4418)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 166/64, per il periodo dal 1° gennaio 1966 al 28 febbraio 1966

Prelievi applicabili a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 166/64, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19/62 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci doganali 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II, in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto od ottenuto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 1° gennaio 1966 al 16 gennaio 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10 %:						
	04 57	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	567,05
	05 58	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	733,15
	07 59	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	906,15
	10 60	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % e inferiore o uguale al 75 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	1.766,65
	12 63	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.932,70
		- - con tenore in amido superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 %:						
	13 65	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	576,70
	18 66	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	742,80
	19 67	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	915,80

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07 (segue)	25 68	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % . .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.776,30
	26 71	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 % . . .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.942,35
		- - con tenore in amido superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 %:						
	32 73	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 % .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	586,35
	33 74	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	752,45
	35 75	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	925,45
	37 78	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.785,95
		- - con tenore in amido superiore al 50 %:						
	38 81	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 % .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	590,90
	39 82	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	757,00
	42 85	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	930,00
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
	45 88	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	46 89	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	728,60
	47 90	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	901,60
	48 94	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.762,10
	51 97	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.928,15

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 17 gennaio 1966 al 30 gennaio 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10 %:						
	04 57	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	567,05
	05 58	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	938,55
	07 59	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.325,55
	10 60	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % e inferiore o uguale al 75 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	2.400,05
	12 63	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	2.771,60
		- - con tenore in amido superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 %:						
	13 65	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	576,70
	18 66	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	948,25
	19 67	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	1.335,25
	25 68	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	2.409,75
	26 71	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	2.781,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07 (segue)		- - con tenore in amido superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 %:						
	32 73	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	586,35
	33 74	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	957,90
	35 75	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	1.344,90
	37 78	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	2.419,40
		- - con tenore in amido superiore al 50 %:						
	38 81	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 % . . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	590,90
	39 82	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	962,45
	42 83	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	1.349,45
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
	45 88	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	46 89	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	934,00
	47 90	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	1.321,00
	48 94	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % . .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	2.395,50
	51 97	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	2.767,05

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi il 31 gennaio 1966

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: *contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:*						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10 %:						
	04 57	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	567,05
	05 58	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	763,15
	07 59	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	967,40
	10 60	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % e inferiore o uguale al 75 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	1.859,15
	12 63	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	2.055,20
		- - con tenore in amido superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 %:						
	13 65	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	576,70
	18 66	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	772,80
	19 67	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	977,05
	25 68	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.868,80
	26 71	con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	2.064,85

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07 (segue)		- - con tenore in amido superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 %:						
	32 73	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	586,35
	33 74	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	782,45
	35 75	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	986,70
	37 78	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.878,45
		- - con tenore in amido superiore al 50 %:						
	38 81	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	590,90
	39 82	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	787,00
	42 85	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	991,25
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
	45 88	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	46 89	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	758,60
	47 90	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	962,85
	48 94	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % . .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.854,60
	51 97	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	2.050,65

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 1° febbraio 1966 al 20 febbraio 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10 %:						
	04 57	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	568,75
	05 58	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	770,80
	07 59	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	981,30
	10 60	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % e inferiore o uguale al 75 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	1.879,30
	12 63	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	2.081,40
		- - con tenore in amido superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 %:						
	13 65	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	581,95
	18 66	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	784,05
	19 67	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	994,55
	25 68	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.892,55
	26 71	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	2.094,60

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07 (segue)		- - con tenore in amido superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 %:						
	32 73	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	595,20
	33 74	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	797,25
	35 75	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	1.007,75
	37 78	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.905,75
		- - con tenore in amido superiore al 50 %:						
	38 81	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	601,40
	39 82	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	803,50
	42 85	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	1.014,00
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
	45 88	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	46 89	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	764,60
	47 90	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	975,10
	48 94	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % . .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.873,10
	51 97	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	2.075,15

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 21 febbraio 1966 al 27 febbraio 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10 %:						
	04 57	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	568,75
	05 58	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	614,80
	07 59	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	662,80
	10 60	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % e inferiore o uguale al 75 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	1.398,30
	12 63	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.444,40
		- - con tenore in amido superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 %:						
	13 65	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	581,95
	18 66	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	628,05
	19 67	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	676,05
	25 68	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.411,55
	26 71	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.457,60

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07 (segue)		- - con tenore in amido superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 %:						
	32 73	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	595,20
	33 74	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero - caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	641,25
	35 75	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	689,25
	37 78	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.424,75
		- - con tenore in amido superiore al 50 %:						
	38 81	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	601,40
	39 82	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	647,50
	42 85	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	695,50
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
	45 88	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	46 89	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	608,60
	47 90	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	656,60
	48 94	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % . .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.392,10
	51 97	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.438,15

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi il 28 febbraio 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o uguale al 10 %:						
	04 57	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	568,75
	05 58	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	568,75
	07 59	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	568,75
	10 60	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % e inferiore o uguale al 75 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	1.256,25
	12 63	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.256,25
		- - con tenore in amido superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 %:						
	13 65	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	581,95
	18 66	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	581,95
	19 67	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	581,95
	25 68	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.269,45
	26 71	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.269,45

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07 (segue)		- - con tenore in amido superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 %:						
	32 73	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	595,20
	33 74	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	595,20
	35 75	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	595,20
	37 78	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.282,70
		- - con tenore in amido superiore al 50 %:						
	38 81	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	601,40
	39 82	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	601,40
	42 85	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	601,40
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
	45 88	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari non superiore al 5 %	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	46 89	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 25 % . . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	47 90	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 25 % ed inferiore o uguale al 50 % . .	262,50	262,50	262,50	262,50	262,50	562,50
	48 94	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 75 % . .	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.250,00
	51 97	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %	583,35	583,35	583,35	583,35	583,35	1.250,00

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

(3440)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

Corso dei cambi del 31 maggio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,58	624,25	624,25	624,25	624,27	—	624,25	624,40	—	—
$ Can.	579,74	579,20	579,50	579,50	579,25	—	579,50	580 —	—	—
Fr. Sv.	144,73	144,65	144,685	144,685	144,67	—	144,67	144,75	—	—
Kr. D.	90,26	90,26	90,25	90,24	90,25	—	90,23	90,30	—	—
Kr. N.	87,28	87,24	87,25	87,22	87,25	—	87,26	87,25	—	—
Kr. Sv.	121,11	121,08	121,12	121,085	121 —	—	121,08	121,10	—	—
Fol.	172,09	172,04	172,10	172,06	172 —	—	172,05	172,12	—	—
Fr. B.	12,55	12,54	12,55	12,55	12,54	—	12,545	12,55	—	—
Franco francese	127,43	127,38	127,42	127,38	127,37	—	127,38	127,40	—	—
Lst.	1743,41	1742,35	1743,40	1742,85	1742,375	—	1742,60	1743,40	—	—
Dm. occ.	155,58	155,57	155,65	155,61	155,55	—	155,595	155,60	—	—
Scell. Austr.	24,18	24,17	24,17	24,1625	24,15	—	24,167	24,17	—	—
Escudo Port.	21,74	21,74	21,75	21,7475	21,78	—	21,74125	21,76	—	—
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,43	10,42375	10,42	—	10,417	10,42	—	—

Media dei titoli del 31 maggio 1966

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,575
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,325
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,30
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,25
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 maggio 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,25
1 Dollaro canadese	579,50
1 Franco svizzero	144,677
1 Corona danese	90,235
1 Corona norvegese	87,24
1 Corona svedese	121,082
1 Fiorino olandese	172,055
1 Franco belga	12,547
1 Franco francese	127,38
1 Lira sterlina	1742,725
1 Marco germanico	155,602
1 Scellino austriaco	24,165
1 Escudo Port.	21,744
1 Peseta Sp.	10,42

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Serena » di Treviso ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Treviso, numero 10714/1/14/13, Divisione II, in data 2 aprile 1966, la preside della Scuola media statale « A. Serena » di Treviso è autorizzata ad accettare, a nome e per conto della Cassa scolastica della Scuola stessa, la donazione della somma di L. 600.000 da parte della prof.ssa Polo Itala nata Spegazzini, a nome di diversi oblatori, in titoli ed a mezzo atto notarile, per la costituzione di un premio di studio da intitolarsi al nome di « Prof.ssa Zanesco Rina nata Nesi ».

(4508)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1966, registro n. 41 Pubblica istruzione, foglio n. 283, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari al Capo dello Stato proposti avverso il mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo dai sottoindicati insegnanti:

Boeche Bruno, Guarnieri Anna Maria Vittoria in Ortolani, Viglione Maria, Cannas Eulogio, Chirico Vincenzo, Cocchetti Andrea, Conte Piccinini Maria, Del Federico Serafina nata De Dominicis, Iorio in Di Bassecuort Elsa, Mancinelli Calliope, Puella Emma in Fattinger, Rinaldi Marcella nata Orsatti, Viglietti Olivotti Lidia, Zoli Mirian nata Albonetti.

(4520)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Volturara Appula (Foggia) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Volturara Appula (Foggia) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Volturara Appula (Foggia) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1966

Il Governatore: CARLI

(4703)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ISTITUTO SPERIMENTALE DI ZOOTECNIA DI MODENA

Concorso per esami e per titoli ad un posto di aiuto contabile della carriera di concetto del personale dell'Istituto sperimentale di zootecnia di Modena, ente morale consorziale autonomo, sotto la vigilanza del Ministero della agricoltura e foreste.

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli per il conferimento di un posto di aiuto-contabile in prova nel ruolo della carriera amministrativa di concetto del personale dell'Istituto sperimentale di zootecnia con sede in Modena.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di ragioniere;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Gli aspiranti devono far pervenire all'Istituto sperimentale di zootecnia, via S. Geminiano n. 11, Modena, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, domanda in carta bollata da lire 400 nella quale dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita. I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) le eventuali condanne penali riportate;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

9) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale l'Istituto sperimentale di zootecnia di Modena dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

10) le prove facoltative di esame eventualmente prescelte fra quelle indicate nel programma annesso al presente bando.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine indicato.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno 7 figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 45 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonchè per gli invalidi di servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), ed ai commi secondo e terzo sono cumulabili purchè complessivamente non si superino quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Le prove di esame si svolgeranno in Modena e comprenderanno due prove scritte e una prova orale, nonchè eventuali prove facoltative, sulle materie di cui al programma annesso al presente bando.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nell'albo dell'Istituto e comunicato ai candidati ammessi al concorso, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale tutti i candidati che nelle prove scritte avranno conseguito l'idoneità con un punteggio medio non inferiore a 21/30 e con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

L'avviso per la presentazione alle prove orali sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerle.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Le eventuali prove facoltative non sono concesse se non viene superata la prova orale indicata nell'allegato, ai punti 1), 2) e 3).

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di

merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegni rinnovabili di 1ª categoria).

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria i candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire allo Istituto entro 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti attestanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza di cui alle lettere che seguono:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione cui sono ascritti, la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. *69-ter*, rilasciato dall'Amministrazione centrale dello Stato o dall'ente pubblico al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti o la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, qualora non si tratti di pensione delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate; la prescritta dichiarazione integrativa munita del bollo, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti e gli assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere in data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste o enti vigilati e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle altre Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, con provvedimento del competente organo amministrativo dell'Istituto sarà approvata la graduatoria di merito e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria del vincitore del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nell'albo dell'Istituto e di tale pubblicazione sarà data diretta notizia agli interessati.

Dalla data della pubblicazione della graduatoria decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire all'Istituto sperimentale di zootecnia di Modena, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera di richiesta, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

2) diploma originale di ragioniere. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato provvisorio rilasciato dalle competenti autorità scolastiche, contenente la espressa dichiarazione di essere quello sostitutivo del diploma originale, in attesa della compilazione di questo ultimo. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi da prodursi fuori della Provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

3) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine attestante che l'aspirante è cittadino italiano dalla nascita o altra eventuale decorrenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici dal conseguimento della maggiore età o altra eventuale decorrenza ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito

di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando;

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro. L'Istituto si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, in bollo, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da una unica dichiarazione rilasciata su carta bollata, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la buona condotta del candidato e la sua idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticati dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

L'Istituto si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà nominato aiuto-contabile in prova per un periodo di sei mesi, con il trattamento economico previsto dal regolamento organico del personale dell'Istituto sperimentale di zootecnia di Modena (carriera amministrativa di concetto).

Qualora non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine fissato, decade dalla nomina. Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, sarà nominato in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

In caso di rinuncia del vincitore stesso, l'Istituto avrà facoltà di invitare ad assumere servizio il concorrente secondo classificato nella graduatoria, al quale sarà pure assegnato un mese di tempo per l'accettazione e per la presentazione dei documenti di rito.

Per quanto non è indicato nel presente bando saranno applicate le disposizioni di legge che regolano i concorsi ai pubblici impieghi.

Il regolamento organico del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Istituto sperimentale di zootecnia di Modena, è ostensibile presso l'Istituto stesso.

Modena, addì 15 febbraio 1966

Il commissario goverantivo: prof. Gregorio FABBRI

ALLEGATO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1) Un tema su nozioni di diritto civile ed amministrativo;
2) Un tema su nozioni dell'amministrazione degli enti pubblici e delle aziende agrarie.

Prova orale:

1) Materie delle prove scritte;
2) Computisteria, ragioneria generale ed applicata;
3) Nozioni elementari di statistica.

Prove facoltative:

a) Lettura e traduzione a vista di un brano in lingua estera prescelta dal candidato fra le lingue: inglese, francese, tedesco;
b) Dattilografia (prova pratica).

(3834)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esame a ventisei posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 marzo 1965.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 3 marzo 1965, n. 1540, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 10 agosto 1965 e nel 13° Bollettino straordinario ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 12 agosto 1965, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso per esame a ventisei posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione esaminatrice del concorso per esame a ventisei posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D* dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 3 marzo 1965, n. 1540, è costituita come segue:

Presidente:

Bartolotta dott. Francesco, consigliere di Stato;

Membri:

Giangreco prof. Elio, ordinario di tecnica delle costruzioni nell'Università di Napoli;
Castagna prof. Arnaldo, ordinario di macchine nell'Università di Roma;
Ciavoli Cortelli ing. Achille, ispettore generale;
Battistelli ing. Franco, direttore di divisione;

Segretario:

Sacco dott. Nicola, consigliere di 2ª classe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 22 gennaio 1966

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti addì 4 aprile 1966
Registro n. 32, foglio n. 054

(4210)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di sessantotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento straordinario n. 3 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, mese di marzo 1966, diramato il 7 maggio 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1966, registro n. 4 Sanità, foglio n. 193, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di sessantotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

(4536)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati dei concorsi a posti di assistenti nei Licei artistici di Firenze e Roma, indetti con decreto ministeriale 18 aprile 1963.

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, al n. 52 del 31 dicembre 1965, sono stati pubblicati i risultati relativi ai concorsi a posti di assistenti di:

1) Figura e ornato modellato nel Liceo artistico di Firenze;
2) Figura disegnata nel Liceo artistico di Roma.

(4592)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli e per esami, a cinquantatre posti di assistente sociale, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli e per esami, a cinquantatre posti di assistente sociale - categoria di concetto, ruolo « assistenti sociali », il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 278 dell'8 novembre 1965, avranno luogo a Roma, presso il Palazzo degli esami in via Girolamo Induno, 4, nei giorni 1° e 2 luglio 1966 con inizio alle ore 8.

(4408)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Dichiarazione dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2344 del 13 maggio 1966, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1964;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 286;

Decreta:

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse ed assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Sarno dott. Giorgio: Santo Stefano;
2) Gandolfi dott. Luigi: Cervia (1ª condotta).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna, e sarà affisso per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 20 maggio 1966

(4687) *Il medico provinciale*: FIORENTINO

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 5 maggio 1966, n. 7.

Interpretazione autentica dell'art. 28 della legge 10 agosto 1965, n. 21, concernente trasformazione dell'E.R.A.S. in E.S.A.

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *della Regione siciliana n.* 23 *del* 7 *maggio* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il trattamento economico del personale dell'E.R.A.S. vigente alla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 1965, n. 21, di cui è menzione nell'art. 28 della predetta legge, è quello costituito, anche in deroga alle disposizioni del decreto luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722:

dallo stipendio e dagli assegni attribuiti con riferimento alle tabelle statali applicate sulla base della parificazione di grado di cui al decreto interassessoriale 29 luglio 1957, n. 4-628;

dalla maggiorazione del 20 % di cui al decreto luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e prevista dalla deliberazione dell'E.R.A.S. n. 2131-*bis* del 31 agosto 1957, modificata in sede di ratifica dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;

dagli aumenti periodici per scatti biennali attribuiti nella misura e con le modalità di cui alle deliberazioni dell'E.R.A.S. n. 427 del 22 gennaio 1960 e n. 8 del 12 ottobre 1961.

Art. 2.

Le disposizioni di cui alla legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente il conglobamento degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, per il conglobamento dell'assegno temporaneo, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per il conglobamento dell'assegno mensile, nonchè di ogni altro provvedimento emanato in dipendenza della legge sopra citata, vanno applicate, per il personale dell'Ente, sul trattamento economico cocretamente goduto, quale risulta dal precedente art. 1.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 5 maggio 1966

CONIGLIO

FASINO

(4411)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.